

# Circolare Notiziario n. 7/2021

27 luglio 2021

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Proroga versamenti fiscali 2021](#)
- [Sospensione feriale dei termini in materia tributaria](#)
- [Credito d'imposta pagamenti elettronici](#)
- [Bonus acqua potabile](#)
- [Canoni di locazione non riscossi dal 2020](#)
- [Bonus vacanze](#)
- [Sospensione del programma cashback](#)

Pag. 4  
Pag. 5  
Pag. 6  
Pag. 7  
Pag. 8  
Pag. 9  
Pag. 10



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Domanda per il contributo a fondo perduto alternativo](#)
- [Istanza contributo per riduzione canone di locazione](#)
- [Check list contributi e altri aiuti](#)
- [Check list esterometro](#)
- [Deduzioni forfetarie per autotrasportatori](#)

Pag. 11  
Pag. 12  
Pag. 13  
Pag. 14  
Pag. 15



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Novità dal 1.07.2021 per le vendite a distanza](#)
- [OSS e IOSS](#)
- [Riapertura dei ratei, risciolti e delle rimanenze](#)
- [Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere](#)
- [Imposte anticipate e differite nel bilancio d'esercizio](#)

Pag. 16  
Pag. 17  
Pag. 18  
Pag. 19  
Pag. 20



## NON SOLO IMPRESA

- [Assegno temporaneo per figli minori a carico](#)
- [Contributi previdenziali per soci di S.r.l.](#)
- [Nuovi servizi web Agenzia Entrate](#)
- [Tassi di usura](#)

Pag. 21  
Pag. 22  
Pag. 23  
Pag. 24



## AGEVOLAZIONI

- [Imprenditoria giovanile in agricoltura](#)

Pag. 25



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di agosto 2021](#)
- [Principali adempimenti mese di settembre 2021](#)

Pag. 26  
Pag. 29

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

### EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: [www.ratio.it](http://www.ratio.it)

E-MAIL: [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

### COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****PROROGA  
VERSAMENTI  
SOGGETTI ISA**

- Sono prorogati al 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza nel periodo tra il 30.06 e il 31.08.2021. Destinatari del differimento sono i contribuenti Isa, cioè quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. La proroga vale anche per chi presenta cause di esclusione dall'applicazione degli Isa, compresi i "minimi" e i "forfetari", nonché per quanti partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e svolgono attività soggette agli indici.

**PIN INPS  
UTILIZZABILE SOLO  
FINO AL 1.09.2021**

- Da settembre non sarà più utilizzabile il Pin Inps. A un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'utilizzo degli strumenti di identificazione più sofisticati, l'istituto di previdenza fissa il termine ultimo: 1.09.2021. Da tale data, pertanto, saranno utili le sole credenziali Spid, Cie e Cns, mentre non sarà più consentito l'accesso tramite Pin a servizi online con profili diversi da quello di cittadino (cioè a imprese, professionisti, pubblica amministrazione).

**AIUTI COVID  
NEL MODELLO  
REDDITI 2021**

- Stando al contenuto delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2021, gli aiuti Covid devono essere qualificati nel quadro RG delle imprese in regime di contabilità semplificata sia come ricavi sia come costi, per consentire che tali componenti, essendo esenti da tassazione, non concorrano alla formazione del reddito d'impresa dell'anno 2020. Con tale sistema, dunque, le imprese semplificate, che hanno ricevuto aiuti Covid nel corso dell'anno 2020, indicano gli stessi una volta sotto forma di componenti positivi del reddito e una volta fra i componenti negativi, finendo così, di fatto, per azzerarsi fra loro. Negli altri quadri dei modelli Redditi 2021 gli aiuti Covid devono essere indicati in campi non rilevanti ai fini della determinazione del reddito - quadro RE e quadro LM - oppure sono sottratti dal risultato economico per evitare che gli stessi finiscano per concorrere alla formazione della base imponibile (quadro RF).

**PROROGA  
MEMORIZZAZIONE  
FATTURE  
ELETTRONICHE**

- Con il provvedimento 30.06.2021 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 30.09.2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche. Inoltre, il provvedimento prevede, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. La proroga punta a concludere il confronto con il Garante privacy sulle disposizioni del collegato fiscale alla manovra 2020, che ha previsto termini più ampi per la memorizzazione delle e-fatture che transitano per il Sistema di interscambio.

**CERTIFICATO  
DI ATTRIBUZIONE  
DEL CODICE  
FISCALE E RILASCIO  
DELLA PARTITA IVA**

- L'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi servizi per la consegna del certificato di attribuzione del codice fiscale e di quello per il rilascio della partita Iva. Il servizio consente al contribuente la generazione, il download e l'eventuale stampa del certificato richiesto, sia in originale sia in copia conforme. Complessivamente si tratta di oltre 2 milioni di atti che transiteranno on line e per i quali i contribuenti potranno ricevere assistenza.

**INDENNITÀ  
UNA TANTUM  
DECRETO  
SOSTEGNI-BIS**

- L'Inps ha affermato che i lavoratori autonomi e dipendenti appartenenti a particolari settori che abbiano diritto a percepire "l'una tantum", prevista dal decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), avranno tempo fino al 30.09.2021 per presentare la domanda di indennità da Covid-19, avvalendosi del servizio disponibile sul sito dell'Inps.

**ACCESSO  
AUTONOMO  
E INDIPENDENTE  
PER SUPERBONUS**

- Con la risposta all'interpello n. 914-395/2021 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania - ha fatto chiarezza rispetto all'applicabilità del Sismabonus, nella versione maggiorata al 110%, alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, specificando che per usufruire del Supersismabonus è irrilevante che l'unità immobiliare che fa parte di un edificio plurifamiliare abbia accesso autonomo e sia indipendente. Gli edifici indipendenti, che dispongono di propri accessi, non sono esclusi in assoluto dalla detrazione, ma l'intervento deve essere effettuato sulle parti comuni di edifici in condominio o residenze unifamiliari.

**SAL  
NELLA CESSIONE  
DEL CREDITO**

- Nel corso della sessione di risposte a interrogazione del 7.07.2021, in Commissione Finanze alla Camera, il Mef ha precisato che, ai fini della cessione del credito collegato a bonus edilizi, soltanto nel superbonus 110% si applica il meccanismo degli stati di avanzamento lavori (Sal); nell'ambito di altre detrazioni è possibile, invece, la cessione parziale inferiore al 30% dell'intervento o effettuare più di 2 Sal, in qualsiasi momento, senza tenere conto dello stato avanzamento lavori.

**IVA SEMPLIFICATA  
IN DOGANA**

- Gli operatori che intendono avvalersi del regime semplificato di pagamento dell'Iva in dogana per le importazioni di beni di valore non superiore a € 150,00, introdotto con effetto dal 1.07.2021 dall'art. 70-bis D.P.R. 633/1972, non necessitano di una specifica autorizzazione, ma devono chiedere preventivamente di essere autorizzati alla dilazione del pagamento dell'Iva riscossa, presentando apposita cauzione, se dovuta.

**Notizie in sintesi (segue)****SUCCESSIONI ONLINE**

- L'Agenzia delle Entrate ha predisposto il servizio di "Successione online" con la possibilità per l'utente di caricare direttamente le informazioni degli immobili registrate in Catasto. Il nuovo servizio che consente di inviare via web la dichiarazione e la domanda di volture catastali è ora attivo e disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Per accedere, basta inserire le proprie credenziali: un percorso guidato aiuta l'utente a riempire correttamente i campi, segnalando eventuali errori, mentre una nuova funzionalità permette di importare i dati in possesso dell'Agenzia per verificarli e inserirli automaticamente. In particolare, sono presenti i dati anagrafici del dichiarante, mentre per gli altri soggetti indicati nella dichiarazione sono disponibili i dati di nascita (luogo e data) o la denominazione sociale (viene comunque garantito un controllo di coincidenza tra i dati inseriti manualmente con quelli in possesso dell'Agenzia).

**OBBLIGO DICHIARATIVO SEMPRE IN CAPO AL CONTRIBUENTE**

- La Cassazione, con sentenza 6.07.2021, n. 25530, ha precisato che l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.
- Il solo fatto di avere affidato a un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi non è circostanza che giustifica, di per sé, la violazione dell'obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine.

**DICHIARAZIONE DI ALTO MARE**

- Dal 15.07.2021 si può utilizzare la nuova "Dichiarazione di alto mare" per la non imponibilità Iva, con riferimento alle operazioni effettuate dal 14.08.2021. A differenza, del precedente modello, la presentazione sarà necessaria per l'applicazione del regime di non imponibilità. Infatti, il protocollo di ricezione dovrà essere indicato nell'apposito campo della fattura emessa dal fornitore.

**SOMME RESTITUITE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA**

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, rese al sostituto d'imposta al netto delle ritenute subite all'epoca. La restituzione al netto può riguardare qualsiasi tipo di ritenuta di lavoro dipendente o autonomo; in caso di restituzione parziale, anche le ritenute dovranno essere operate in maniera parziale.

**TITOLI DA RILEVARE NELLE RIMANENZE**

- La Cassazione, con ordinanza 24.06.2021, n. 118119, ha affermato che si applica l'accertamento a carico della società nel caso non abbia contabilizzato nelle rimanenze finali le attività finanziarie dell'attivo circolante in relazione al costo dei titoli comprati nel corso dell'anno di imposta. Non sarebbe lecito non ricondurre i titoli ai ricavi di cui all'art. 85 Tuir: così facendo, infatti, non si considera la rilevanza della variazione nelle rimanenze, che quindi non concorre a formare il reddito d'impresa.

**LICENZIAMENTO E RICHIESTA DI CIG**

- L'Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che in caso di licenziamento, dove il divieto è venuto meno dal 1.07.2021, non è più possibile richiedere la cassa integrazione fino al 31.12.2021, fornendo inoltre indicazioni sulla riattivazione della conciliazione per i licenziamenti. Per acquisire le informazioni sulle procedure di conciliazione, riguardanti il settore di attività e le domande di Cig, l'Inl ha predisposto un nuovo modello di domanda, da utilizzare anche per le vecchie istanze (quelle sospese), che pertanto devono essere ripresentate.

**COMUNICAZIONI DI SMART WORKING**

- Il Ministero del Lavoro, nella nota n. 2548/2021, ha precisato che fino al 31.12.2021 le comunicazioni di smart working nel settore privato devono essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura semplificata già in uso, che prevede l'utilizzo dell'applicativo reso disponibile, senza necessità di allegare alcun accordo stipulato con il lavoratore. Non sono ammesse altre modalità d'invio della comunicazione, neanche la Pec (posta elettronica certificata) spesso utilizzata dalle aziende.

**NOMINA DEL SUPPLENTE IN CASO DI SINDACO UNICO DI S.R.L.**

- Il Tribunale di Milano ha ritenuto ammissibile la nomina del sindaco supplente nel caso di S.r.l. con sindaco unico (Assonime, caso 3/2021).
- Il Codice Civile stabilisce che, nella S.r.l., in assenza di diversa previsione statutaria, l'organo di controllo è composto da un solo membro effettivo, senza la presenza di un sindaco supplente.
- È possibile però applicare, in via sussidiaria, il meccanismo del supplente, previsto dall'art. 2401 C.C. per i sindaci delle S.p.a.
- La nomina del sindaco supplente può essere prevista a livello statutario. Si può, inoltre, anche in sede di conferimento della funzione sindacale, nominare, oltre al sindaco effettivo, il sindaco supplente, pur in assenza di un'apposita previsione statutaria.

**DEFINITI I CRITERI PER CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 191910 del 15.07.2021, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 32 D.L. 73/2021). In particolare, la comunicazione delle spese estive (ossia sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021) di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale deve essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021.



## APPROFONDIMENTO

**Proroga versamenti fiscali 2021**

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono **al 30.06.2021, sono prorogati al 20.07.2021**. La legge di conversione del D.L. 73/2021 ha successivamente prorogato tale scadenza al 15.09.2021, senza possibilità di ricorrere all'ulteriore differimento dei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti interessati	Con proroga		Senza proroga	
	Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)		Pagamenti (saldo e 1 <sup>a</sup> rata acconto)	
	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persone fisiche</b> che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;</li> <li>- devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);</li> <li>- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30.06.2021</b></li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30.07.2021<sup>3</sup></b></li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.07.2021<sup>3</sup></b>
<b>Persone fisiche</b> non rientranti nei casi precedenti. <b>Società di persone.</b>				
<b>Soggetti Ires</b> Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio. Senza obbligo di redazione del bilancio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro l'<b>ultimo giorno del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.</li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro i 30 giorni successivi.</li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4</sup></b></li> </ul>	Entro l' <b>ultimo giorno del 6° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro i 30 giorni successivi.
Soggetti Ires che approvano il bilancio <b>oltre 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro l'<b>ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio</b> o del termine ultimo di approvazione.<sup>1</sup></li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4-5</sup></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro i 30 giorni successivi.</li> <li>• <b>15.09.2021<sup>4-5</sup></b></li> </ul>	Entro l' <b>ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio</b> o del termine ultimo di approvazione. <sup>1-2</sup>	Entro i 30 giorni successivi.
<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06.</li> <li>2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2021, la società deve comunque effettuare i versamenti entro il <b>20.08.2021</b> (il 31.07.2021 cade di sabato).</li> <li>3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (<b>Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E</b>).</li> <li>4. <b>Per i soggetti Isa sono prorogati al 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30.06 al 31.08.2021. Non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</b></li> <li>5. La proroga si applica nel caso in cui l'approvazione del bilancio sia intervenuta sia a maggio che a giugno (o nei casi in cui l'assemblea non abbia approvato il bilancio).</li> </ol>			



## Sospensione feriale dei termini in materia tributaria

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, come previsto dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato **entro il 60° giorno** dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale **il ricorso è inammissibile**. È prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla **sospensione dei termini** per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal **1.08 al 31.08**. La sospensione feriale dei termini opera anche per le **controversie** relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

### TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO

- Il ricorso deve essere proposto, **a pena di inammissibilità, entro 60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni **si esclude il giorno iniziale**, mentre **si considera il giorno finale** (il "60° giorno").

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo **si applica**, altresì, ai termini per il compimento degli **atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato**.

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

### SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
  - **dal 1.08;**
  - **al 31.08.**

Di ciascun anno.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno **1.09** deve essere **incluso nel conteggio dei termini**.
- Dal giorno **1.09 (compreso)** iniziano a decorrere i termini.

**Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione**, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

#### Scadenze escluse

- Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali", la stessa **non si estende ai termini aventi natura amministrativa**, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
  - adesione ai Pvc;
  - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
  - notifica avvisi di accertamento;
  - notifica avvisi di liquidazione;
  - notifica cartelle di pagamento.



[CALCOLO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI IN CASO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI](#)



## Credito d'imposta pagamenti elettronici

È in vigore dal 1.07.2020 il credito d'imposta del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito prepagate, emesse da operatori finanziari, previsto dall'art. 22 D.L. 124/2019. Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori e i lavoratori autonomi che, nell'anno precedente, hanno avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000. Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione (codice tributo "6913"), è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali dal 1.07.2020. Il D.L. 99/2021 ha aumentato tale credito d'imposta, per le commissioni maturate nel periodo dal 1.07.2021 al 30.06.2022, al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero strumenti di pagamento evoluto. Inoltre, il D.L. 99/2021 ha introdotto nuovi crediti d'imposta a favore dei medesimi soggetti che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero strumenti evoluti.

**30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con mezzi elettronici.

### CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Per le commissioni maturate nel periodo **dal 1.07.2021 al 30.06.2022**, il credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici è incrementato al **100% delle commissioni**, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli **strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi** (di cui all'art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015) ovvero **strumenti di pagamento evoluto** (che consentono l'invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, di cui all'art. 2, c. 5-bis D. Lgs. 127/2015).

#### Beneficiari

Esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali.

#### Condizioni

Acquisto, noleggio o utilizzo, **tra il 1.07.2021 e il 30.06.2022**, di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico **collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi** (art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015).

#### Agevolazione

Spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

#### Importo

- Il credito d'imposta spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di € 160**, nelle seguenti misure:
  - 70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a € 200.000**;
  - 40%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a € 200.000 e fino a € 1 milione**;
  - 10%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a € 1 milione e fino a € 5 milioni**.

#### Beneficiari

Esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali.

#### Condizioni

Acquisto, noleggio o utilizzo, **nel corso dell'anno 2022**, di strumenti evoluti di pagamento elettronico **che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**.

#### Importo

- Spetta un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di € 320**, nelle seguenti misure:
  - 100%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a € 200.000**;
  - 70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a € 200.000 e fino a € 1 milione**;
  - 40%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a € 1 milione e fino a € 5 milioni**.

#### Compensazione

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 (art. 17 D. Lgs. 241/1997), successivamente al sostenimento della spesa.

#### Dichiarazione dei redditi

I crediti d'imposta devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

#### Irrilevanza fiscale

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

#### Aiuti de minimis

Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per gli aiuti de minimis.

### UTILIZZO

### AGEVOLAZIONI

**Bonus acqua potabile**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 16.06.2021, n. 153000, riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Tale provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 1, cc. 1087-1089 L. 30.12.2020, n. 178, che ha istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile a favore di persone fisiche e aziende al fine di ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 1.000 di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di € 5.000 per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in oggetto, con il quale è approvato anche il modello di comunicazione, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a € 5 milioni per ciascun anno (art. 1, c. 1088 legge di Bilancio 2021).

<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche.</li> <li>• Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni.</li> <li>• Enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li> </ul>
	<b>Requisiti</b>	Sostenimento delle spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
<b>AMBITO OGGETTIVO</b>	<b>Oggetto</b>	La spesa deve riferirsi all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
	<b>Riferimenti temporali</b>	Il credito d'imposta spetta con riferimento alle spese sostenute dal <b>1.01.2021 al 31.12.2022</b> .
<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	<b>Importo teorico</b>	<b>Nel rispetto del limite di spesa annuale di € 5.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022</b> , il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al <b>50% delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata</b> .
	<b>Limite massimo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In ogni caso, l'ammontare complessivo delle spese non può essere superiore: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le <b>persone fisiche</b> non esercenti attività economica, a <b>€ 1.000</b> per ciascuna unità immobiliare;</li> <li>- per gli <b>altri soggetti</b>, a <b>€ 5.000</b> per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Limite di risorse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta <b>indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota</b> con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare <b>entro il 31.03 di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente</b>.</li> <li>• Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di € 5.000.000 all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.</li> <li>• Nel caso in cui l'ammontare complessivo del <b>credito d'imposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%</b>.</li> </ul>

[COMUNICAZIONE SPESE PER MIGLIORAMENTO ACQUA POTABILE \(COMPILABILE\)](#)



## Canoni di locazione non riscossi dal 2020

In base alla regola generale di cui all'art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell'art. 90 del Tuir) i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento. Per effetto della modifica apportata dall'art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all'art. 26 Tuir, **relativamente ai contratti stipulati dal 2020**, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Il D.L. 41/2020 ha infine disposto che le disposizioni di cui all'art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi, di immobili a uso abitativo, **purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020. È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.

<b>REGOLA</b>	I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo delle persone fisiche.	Indipendentemente dalla percezione.
<b>CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in essere il contratto di locazione.</li> <li>Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale<sup>1</sup>.</li> </ul>	
<b>CANONI NON PERCEPITI</b>	<p><b>Comunicazione risoluzione anticipata del contratto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La risoluzione anticipata del contratto deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante modello RLI.</li> <li>È necessario versare la relativa imposta di registro con il modello F24, elementi identificativi, ovvero attraverso i servizi telematici dell'A.E.</li> <li>L'imposta di registro non è dovuta se si è optato per il regime della cedolare secca.</li> </ul> <p><b>Locazioni di immobili ad uso abitativo<sup>2</sup></b></p> <p><b>Canoni non percepiti fino al 31.12.2019:</b> i redditi non percepiti derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo non concorrono a formare il reddito a partire dal periodo d'imposta in cui <b>si è concluso il procedimento giurisprudenziale di convalida di sfratto</b> per morosità del conduttore.</p> <p><b>Canoni non percepiti dal 2020:</b> i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se <b>non percepiti</b>, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata <b>dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento</b>.</p> <p><b>Dal momento in cui si considera comprovata la mancata percezione dei canoni</b> è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti degli anni precedenti.</p> <p><b>Locazioni di immobili ad uso non abitativo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il relativo canone, ancorché non percepito, deve essere comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.</li> <li>Le imposte assolute sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate<sup>3</sup>.</li> </ul>	Si dichiara la sola rendita catastale <sup>4</sup> .
<b>CANONI MATURATI PER COMPETENZA E NON PERCEPITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ai fini dell'imposizione diretta, per le locazioni d'immobili <b>non abitativi</b>, il legislatore tributario ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; ne consegue che anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione del provento. Pertanto, il relativo canone è dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.</li> <li>Con la risoluzione del contratto e/o la convalida di sfratto, la locazione cessa e i canoni non possono più concorrere alla formazione del reddito d'impresa.</li> <li>Inoltre, i canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite su crediti, se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e quindi la deducibilità della perdita.</li> </ul>	

**Note**

- Art. 1596 C.C. (fine della locazione per lo spirare del termine); art. 1454 C.C. (diffida ad adempiere); art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa).
- Art. 55 L. 392/1978 - Termine per il pagamento dei canoni scaduti** - La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'art. 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di 3 volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice ... (omissis) .... il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 362/2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 (ora art. 26) del Tuir in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative non risulta gravoso e irragionevole dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione (dalla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C., alla risoluzione a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, alla azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss C.p.c.) e far "riespandere" la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale (Circ. 11/E/2014).
- Nel caso di percezione solo di alcuni canoni, anche questi ultimi devono essere indicati in quanto l'Irpef è calcolata sul maggiore importo tra la rendita catastale rivalutata e i canoni effettivamente percepiti.



## Bonus vacanze

Il D.L. 34/2021 ha istituito il "tax credit vacanze", un bonus da richiedere entro il 31.12.2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a € 40.000,00 da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotte dal D.L. 73/2021). Il decreto "Milleproroghe" ha prorogato al 31.12.2021 il termine di utilizzo dell'agevolazione. Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1.07 al 31.12.2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31.12.2021. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [guida](#) aggiornata per fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus vacanze, illustrando modalità e adempimenti.

### COSA DEVE FARE IL CITTADINO

- Dopo avere ricevuto la conferma di poter usufruire dell'agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue:
  - lo sconto, una sola volta entro il 31.12.2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa o presso un'agenzia di viaggi o un tour operator per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia;
  - la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l'anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell'anno di utilizzo del bonus;
  - l'80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull'importo dovuto per il servizio;
  - il restante 20% è erogato sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell'anno di utilizzo del bonus. L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code.

Quest'ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accendendo all'app IO nella sezione "Pagamenti" o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per applicare lo sconto il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (seguendo il percorso "La mia scrivania - Servizi per - Comunicare").

Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell'incasso, deve accedere all'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o mediante l'identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi.

- Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come "gestori incaricati" o come "incaricati", questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.
- Questi utenti potranno accedere all'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, mediante l'identità digitale SPID, la CIE o la Carta Nazionale dei Servizi), scegliere di operare per la società (scelta dell'utenza di lavoro) e accedere all'applicazione.

- Il fornitore inserisce i seguenti dati:
  - il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente;
  - il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale;
  - l'importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).
- La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l'applicazione fornisce l'importo dello sconto effettivamente applicabile e l'importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l'applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema. È possibile consultare anche l'elenco di tutte le comunicazioni inviate.

- A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l'applicazione del limite annuale.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (per esempio, ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Codice tributo:  
6915

In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d'imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.



## Sospensione del programma cashback

Il programma cashback, relativo ai rimborsi riconosciuti per l'utilizzo di pagamenti elettronici, è stato sospeso per il 2° semestre 2021. Inoltre, è disposto che gli importi riconosciuti per gli altri semestri di sperimentazione siano riparametrati nei limiti di risorse stanziati nel caso le richieste eccedano le stesse. Infine, sono prorogati i termini di effettuazione dei rimborsi per i premi speciali (super cashback) attribuiti ai primi soggetti che effettuano più operazioni nei relativi semestri.

<b>PROGRAMMI CASHBACK</b>	<b>Rimborsi</b>	<p>Il programma cashback prevede il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici oltre una specifica soglia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dal 1.01.2021 al 31.06.2022 è previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un rimborso pari al <b>10%</b> calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, fino a un valore massimo di € 150,00;</li> <li>- un rimborso "speciale" di <b>€ 1.500,00</b> a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento (supercashback).</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Sospensione dei rimborsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il D.L. 99/2021 ha disposto la <b>sospensione dei rimborsi per il semestre 1.07.2021-31.12.2021</b>.</li> <li>• Il programma si applica quindi solo per i semestri:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1.01.2021-30.06.2021;</li> <li>b) 1.01.2022-30.06.2022.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Termini per super cashback</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I termini per l'accredito dei rimborsi speciali sono prorogati al:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30.11.2021 (anziché 2.08.2021) per il periodo 1.01.2021-30.06.2021;</li> <li>- 30.11.2022 (anziché 29.08.2022) per il periodo 1.01.2022-30.06.2022.</li> </ul> </li> </ul>
<b>RIPROPORZIONAMENTO DEGLI IMPORTI</b>	<b>Cashback</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attribuzione dei rimborsi cashback avviene nei limiti dell'importo di € 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla precedente lettera a) e di € 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera b).</li> <li>• Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto.</li> </ul>
	<b>Super cashback</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attribuzione del rimborso speciale avviene nei limiti dell'importo di € 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui alle precedenti lettere a) e b).</li> <li>• Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto.</li> </ul>
	<b>Accoglimento dei reclami</b>	<p>Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale, sono erogate nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno 2021.</p>
<b>RECLAMI</b>	<b>Termini</b>	<p>Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l'aderente può presentare reclamo <b>entro 120 giorni</b> successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.</p>
	<b>Modalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanto concerne i 2 semestri per i quali vige il programma, l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal 15° giorno successivo al termine dei periodi medesimi, ed <b>entro rispettivamente il 29.08.2021 e il 29.08.2022</b>.</li> <li>• Consap decide il reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma <b>entro 30 giorni</b> a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.</li> </ul>



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Domanda per il contributo a fondo perduto alternativo**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo a fondo perduto alternativo di cui all'art. 1, cc. 5-15 D.L. 73/2021, con le relative istruzioni. Dal 5.07.2021 e fino al 2.09.2021 i contribuenti interessati possono presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet anche una guida ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni-bis.

**DOMANDA**

- La trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal **5.07.2021 e non oltre il 2.09.2021**.
- La procedura web è resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 5.07.2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7.07.2021.

- **Entro il 2.09.2021, in caso di errore**, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata.
- Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia per l'utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline.
- L'invio può avvenire anche tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

**Tavola**

**Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo decreto Sostegni-bis**

**ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**  
**DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI**  
 (Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

SETTORI: Agricoltura Pesca e acquacoltura Altri settori

Èreda che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata

**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA**

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Codice carica: \_\_\_\_\_

1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica  
 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto

**REQUISITI**

Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021

Fino a euro 100.000  
 Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000  
 Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000  
 Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000  
 Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 \_\_\_\_\_,00

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 \_\_\_\_\_,00

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000** (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)

Il sottoscritto richiedente/rappresentante del richiedente consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA**

A)  che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1\*", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", par. 4) e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1\*", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo determinato con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "Sez. 3.1\*\*"), non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea (C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021), pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura;

oppure

B)  che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1\*", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", par. 4) e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1\*", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, supera, per effetto del contributo determinato con la presente istanza, i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea (C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021), pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, il contributo richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

C)  che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

D)  di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi per il recupero e che l'eventuale rinuncia al recupero è computata ai fini dei massimali di aiuto.

E)  che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

F)  che fa parte di un'impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework dall'impresa unica, elencati nel quadro A, incluso il contributo determinato o richiesto (in caso di compilazione del campo "Minor importo richiesto") con la presente istanza, non supera i limiti massimi di cui alla precedente lettera A).

FIRMA \_\_\_\_\_

**ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO DECRETO SOSTEGNI-BIS**



## Istanza contributo per riduzione canone di locazione

Con il provvedimento 6.07.2021 l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 9-quater, c. 3 D.L. 137/2020, ha definito le modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo.

### PREDISPOSIZIONE

L'istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

- Nell'applicativo web sono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell'istanza.
- Nell'applicativo web è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere **entro il 31.12.2021**.
- L'applicativo web calcola l'importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l'istanza.

- L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
- Per ciascun locatore può essere presentata **una sola istanza**, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

- La trasmissione dell'istanza può essere effettuata **dal 6.07.2021 al 6.09.2021**.
- Nel medesimo periodo è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
- È possibile, inoltre, presentare - **entro il 31.12.2021** - una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

- A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione.
- Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta contenente l'importo che sarà effettivamente erogato.
- Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate ("**la mia scrivania**") e nella sezione "**Consultazione degli invii effettuati**" dell'applicazione web.

### PROCEDURA

- **Successivamente al 6.09.2021**, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l'Agenzia mette a disposizione del soggetto richiedente, nell'area riservata del sito Internet, **l'importo teorico massimo** del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e delle risorse del Fondo.
- Qualora le risorse stanziare siano inferiori all'ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l'Agenzia delle Entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziare sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

- **Successivamente al 31.12.2021**, l'Agenzia effettua l'elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6.09.2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell'Anagrafe Tributaria.
- Per ciascuna istanza l'Agenzia determina l'effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell'efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell'istanza.
- Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell'anno 2021, sono considerate sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.

- L'erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente** identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
- Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore.



[ISTANZA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE](#)



## Check list contributi e altri aiuti

Si presenta una check list per il monitoraggio degli aiuti Covid percepiti dai clienti, a supporto dell'attività degli studi professionali.

Contribuente		Anno			
Tipologia		Importo	Richiesto	Incassato	Data
Contributo a fondo perduto del decreto Rilancio	Art. 25 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto per attività economiche "al dettaglio" nei centri storici	Art. 59 D.L. 104/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto del decreto Ristori	Art. 1 D.L. 137/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Detassazione di contributi/indennità/ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19	Art. 10-bis D.L. 137/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto del decreto Ristori-bis	Art. 2 D.L. 149/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2 D.L. 172/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bonus botteghe e negozi	Art. 65 D.L. 18/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spese di sanificazione e acquisto DPI (dispositivi di protezione individuale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 125 D.L. 34/2020</li> <li>• Art. 31 D.L. 104/2020</li> </ul>	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle PMI (investitori)	Art. 26 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indennità forfetarie INPS/Casse profess. di € 600/€ 1.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artt. 27 e 44 D.L. 18/2020</li> <li>• Art. 84 D.L. 34/2020</li> <li>• Artt. 9 e 13 D.L. 104/2020</li> </ul>	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Esenzione dal versamento della 1° rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019	Art. 24 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imu - Esenzione di determinati immobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 177 D.L. 34/2020</li> <li>• Art. 78 D.L. 104/2020</li> </ul>	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Imu - Cancellazione 2° rata 2020	Art. 9-bis D.L. 137/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altri contributi regionali a fondo perduto	-	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altri contributi comunali a fondo perduto	-	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Artigiancassa - consorzi fidi e mediocredito	Contributi a fondo perduto	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Invitalia/sviluppo Italia - Sace/Simest - fondo Pmi:	Contributi a fondo perduto	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prima rata acconto Irap 2020	Art. 24 D.L. 34/2020	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ..... circa le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata indicazione nel modello Redditi delle somme percepite a titolo di contributi a fondo perduto inerenti la pandemia Covid-19

**dichiara**

di non avere richiesto o ricevuto altri contributi a fondo perduto oltre quelli indicati nel presente prospetto.

Data .....

Firma cliente .....



[CHECK LIST CONTRIBUTI E ALTRI AIUTI \(COMPILABILE\)](#)



## Check list esterometro

Si propone una check list per la raccolta dati ai fini della compilazione del modello comunicazione spesometro transfrontaliero. L'Agenzia delle Entrate ha affermato che quando le fatture sono emesse elettronicamente è possibile evitare la compilazione dell'esterometro; tuttavia, nella compilazione dell'esterometro, oltre alle operazioni significative ai fini Iva, dovrebbero essere prese in considerazione anche le operazioni fuori campo Iva, ancorché ai fini dell'imposta siano del tutto insignificanti. Si pensi, per esempio, all'acquisto di carburante o alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che, in base a principi di territorialità, sono assoggettati a imposta nel Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione. **Dal 2020 la trasmissione dell'esterometro avviene trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.** Così come stabilito dalla legge di Bilancio 2021, per le operazioni effettuate dal 1.01.2022, anche le fatture emesse e ricevute da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio con il tracciato della fattura elettronica. Conseguentemente, dal 2022 sarà abrogato l'adempimento dell'esterometro.

<b>Contribuente</b>	Alfa S.r.l.		<b>Trimestre di riferimento</b>	2	<b>Anno</b>	2021
<b>Soggettività</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Obbligato					
	<input type="checkbox"/> Escluso	<input type="checkbox"/> Contribuente minimo. <input type="checkbox"/> Contribuente forfettario. <input type="checkbox"/> ASD in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell'ambito dell'attività commerciale. <input type="checkbox"/> Agricoltori esonerati situati in zone montane. <input type="checkbox"/> Contribuenti soggetti all'invio dei dati fatture al <b>Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo di imposta dal 2019 al 2021)</b> ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).				
<b>Oggetto</b>	Operazioni attive	Operazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.				
	Operazioni passive	Operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.				
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Importazioni</b>, ovvero operazioni extra UE per le quali è stata emessa <b>bolletta doganale</b>.</li> <li>• Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, <b>fattura elettronica</b>.</li> <li>• Operazioni già a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi.</li> </ul>				
<b>Invio della comunicazione</b>	<input type="checkbox"/> Servizio telematico Entratel da parte del contribuente.					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio telematico Entratel da parte dell'intermediario abilitato.					
<b>Termini di invio</b>	Comunicazioni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La trasmissione ha cadenza trimestrale e deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>alla data di emissione</b>, per le fatture (attive);</li> <li>- <b>alla data di ricezione</b>, per le fatture (passive).</li> </ul> </li> </ul>				

### Contenuto comunicazione

<b>Cedente/ prestatore - Cessionario/ Committente</b>	<b>Identificativo fiscale<sup>1</sup></b>	Codice Paese	
		P. Iva	
	<b>Altri dati<sup>2-3</sup></b>	Codice fiscale	
		Denominazione	
Cognome			
		Nome	
		Sede (via, n. civico, Cap, Comune, Provincia, Nazione)	
<b>Dati fattura</b>	<b>Dati generali</b>	Tipo documento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TD01: Fattura</li> <li>• TD05: Nota di debito</li> <li>• TD08: Nota di credito semplificata</li> <li>• TD10: Fattura per acquisto intracomunitario beni</li> <li>• TD11: Fattura per acquisto intracomunitario servizi</li> <li>• TD12: Documento riepilogativo</li> <li>• <b>TD24: Fattura differita di cui all'art. 21, c. 4, lett. a)</b> (per le fatture differite collegati ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi)</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• TD04: Nota di credito</li> <li>• TD07: Fattura semplificata</li> </ul>
	<b>Dati riepilogo</b>	Data	
		Numero	
		Imponibile	
	Natura operazioni	Imposta	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• N1: Escluse ex art. 15</li> <li>• N2.1: Non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972</li> <li>• N3.2: Non imponibili - cessioni intracomunitarie</li> <li>• N3.3: Non imponibili - cessioni verso San Marino</li> <li>• N3.4: Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione</li> <li>• N3.6: Non imponibili - altre operazioni (cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE di cui all'art. 38-quater, c. 1)</li> <li>• N4: Esenti</li> <li>• N5: Regime del margine/Iva non esposta in fattura</li> <li>• N7: Iva assolta in altro Stato Ue</li> </ul>	

<b>Note</b>	1.	Nel caso di una fattura cointestata emessa nei confronti un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi fiscali" dovrà essere effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
	2.	A seguito dell'introduzione delle semplificazioni previste dall'art. 1-ter D.L. 148/2017 non è più necessario indicare, per i soggetti cedente e prestatore, la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche) e l'indirizzo della sede.
	3.	Campi obbligatori da riportare solo se presenti in fattura: - stabile organizzazione: indirizzo, Cap, Comune, Nazione; - rappresentante fiscale: Paese, P. Iva.



[FAC SIMILE CHECK LIST COMUNICAZIONE SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO \(COMPILABILE\)](#)



[ESEMPI DI COMPILAZIONE](#)



["PARTITA IVA" DELLE CONTROPARTI COMUNITARIE](#)



## Deduzioni forfetarie per autotrasportatori

L'art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. **Con comunicato del Mef 30.06.2021 sono state confermate per il 2020 le misure applicate per il 2019**, che sono di **€ 48,00** per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l'impresa e di **€ 16,80** per quelli effettuati all'interno del Comune. Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di **€ 154,94**, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, c. 3 Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di **€ 59,65** al giorno, elevate a **€ 95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tenuto conto che in genere gli autotrasportatori sono soggetti agli Isa, potranno calcolare le imposte da versare entro i termini prorogati per i versamenti.

**DEDUZIONI PER IL 2020**

**Forfetarie giornaliere per trasporti effettuati dall'imprenditore o dai singoli soci di società di persone**

Per spese non documentate

Per trasporti **nel Comune** in cui ha sede l'impresa: **€ 16,80**.

**Soggetti esclusi**

Sono escluse le imprese in **contabilità ordinaria per obbligo**.

Per trasporti **oltre il Comune** ha sede l'impresa: **€ 48,00**.

**Forfetaria annua per autoveicoli e motoveicoli**

Per ogni autoveicolo e motoveicolo fino a Kg. 3.500: **€ 154,94**.

Anche per beni in leasing.

**Forfetarie per trasferte dei dipendenti**

Al netto delle spese di viaggio e trasporto

Trasferte **fuori dal territorio comunale**: importo giornaliero **€ 59,65**.

- Indipendentemente della forma giuridica e dal regime contabile adottato.
- In alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta.

Trasferte **all'estero**: importo giornaliero **€ 95,80**.

Resta comunque ferma l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

**Esempio**

**Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti effettuati dall'imprenditore**

**IMPRESSE AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI**  
**Prospetto delle deduzioni forfetarie (art. 66, c. 5 Tuir)**

**Dati identificativi della ditta**

Denominazione ...Trasporti Express di Rossi Mario.....  
 Sede dell'impresa: ...Via Roma, n. 50.....  
 Comune ...Milano..... Provincia ...MI.....  
 Partita Iva .....0123450789.....  
 Codice fiscale .....RSSMRA44P07C118R.....  
 Autorizzazione all'autotrasporto n. ...12345.....

Periodo d'imposta .....2020.....

Data	Destinazione	Durata trasporto		Deduzione giornaliera	Deduzione per viaggio	Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura		
		Da	A			Data	Numero	Cliente
3/06	Brescia	8:00	12:00	48,00	.....	3.06.2020	503	Verdi S.p.a.
3/06	Monza	13:00	18:00			3.06.2020	6005	Bianchi S.p.a.
4/06	Roma	8:00	18:00	48,00	.....	4.06.2020	1123	Neri S.p.a.
7/06	Milano	9:00	9:30	16,80	.....	7.06.2020	2007	Gialli S.p.a.
<b>Totale</b>				<b>112,80</b>				

Luogo e data Milano, 31.12.2020.....

Firma .....Mario Rossi.....



**PROSPETTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE (COMPILABILE)**



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

**Novità dal 1.07.2021 per le vendite a distanza**

A seguito della pubblicazione nella G.U. del 15.06.2021 del D. Lgs. 25.05.2021, n. 83 è stata recepita la Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza e servizi digitali. Tali novità entreranno in vigore dal prossimo 1.07.2021, ancorché risultino necessari dei chiarimenti ministeriali sia per identificare l'ambito oggetto della disposizione normativa in esame, nonché i profili operativi.

ASPETTI  
NORMATIVIVendite  
a distanza  
intracomunitarie  
di beni

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 633/1972 (esempio: le cessioni di beni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, NATO), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Vendite  
a distanza  
di beni  
importati  
da territori  
terzi  
o Paesi terzi

Si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione Europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 D.P.R. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

## ESCLUSIONI

## • Non rientrano nei concetti sopra evidenziati:

- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

VENDITE A  
Distanza

Il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (quindi, nei confronti di non soggetti passivi Iva), qualora sussistano i presupposti più sopra descritti, rientra nel concetto di vendite a distanza.

**Le novità a decorrere dal 1.07.2021 sono applicabili a tutte le vendite a distanza (come sopra descritte) indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia online (e-commerce), per telefono, fax ovvero altri canali di acquisto.**

AMBITO  
OGGETTIVO  
DI  
APPLICAZIONE  
DELLE  
NUOVE  
REGOLE IVA  
DAL 1.07.2021

- Le novità introdotte ad opera del D. Lgs. 83/2021, con effetto 1.07.2021, riguardano:
  - le vendite a distanza **intracomunitarie di beni**, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 1 e 3 D.L. 331/1993;
  - le vendite a distanza di **merci e beni importati da Paesi terzi** o da territori terzi, di cui al nuovo art. 38-bis, cc. 2 e 3 D.L. 331/1993;
  - le **cessioni domestiche** di beni da parte di soggetti passivi **non stabiliti nella UE a consumatori privati**, facilitate tramite interfacce elettroniche;
  - le **forniture di servizi a consumatori privati** da parte di soggetti passivi **non stabiliti nella UE** (oppure stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo).

• Non è chiaro, e su questo dovrà necessariamente intervenire l'Amministrazione Finanziaria con un chiarimento ufficiale, se nella nuova disposizione normativa rientrino anche:

- le vendite a distanza poste in essere dai **soggetti forfettari di cui alla L. 190/2014 (al riguardo sembra ragionevole ritenere che tali soggetti siano soggetti alla nuova disposizione in considerazione del fatto che a livello comunitario il regime speciale semplificato trova attuazione nel limite di € 5.000 e non di € 65.000 come previsto attualmente in Italia);**
- **le cessioni di beni usati soggetti al regime del margine (sulla base di precedenti chiarimenti tali cessioni dovrebbero rimanere escluse dal concetto di vendite a distanza);**
- **le cessioni effettuate da parte dei soggetti nel regime speciale Iva in agricoltura.**



REGIME OPZIONALE OSS: LE COSE DA SAPERE

**OSS e IOSS**

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 25.06.2021, a seguito dell'entrata in vigore dal 1.07.2021 dei nuovi regimi opzionali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Importa One Stop Shop), ha stabilito che **sarà il Centro Operativo di Pescara l'ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi opzionali**. Inoltre, il Provvedimento in esame ha stabilito, con diversi allegati, le informazioni da comunicare in sede di registrazione ai sistemi OSS e IOSS nonché i contenuti delle **dichiarazioni trimestrali (per l'OSS) ovvero mensili (per l'IOSS)**. Da ultimo l'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 26 del 30.06.2021 e le determinazioni n. 219776 e 219778 di pari data, ha fornito le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza. Nel dettaglio sono state definite:

- le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni mensili e per il pagamento dell'Iva all'importazione dovuta dai soggetti che intendono avvalersi del regime speciale IOSS;
- le modalità di presentazione del modello dichiarativo con un set di dati ridotto, denominato H7, utilizzabile per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a € 150 (spedizioni di valore trascurabile).

- Per le vendite a distanza a livello comunitario, **a decorrere dal 1.07.2021**, è introdotta un'unica soglia complessiva pari a **€ 10.000** (conseguentemente, dal 1.07.2021, **sono eliminate** le precedenti soglie, **valide fino al 30.06.2021**, che variano, per singolo Paese della UE da € 35.000 a € 100.000), **al di sopra della quale le vendite a distanza, sono rilevanti ai fini Iva nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore**.
- La citata soglia di € 10.000 è calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell'Iva, nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE.**

A seguito della citata novità è stato stabilito che, al fine di semplificare le obbligazioni degli operatori (si pensi all'apertura e gestione della partita Iva all'interno dei singoli Paesi della UE), il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile fino al 30.06.2021 solo per il commercio elettronico diretto, è **esteso dal 1.07.2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C) e lo stesso è rinominato in OSS (One Stop Shop - fermo restando il fatto che anche tale regime potrà essere utilizzato in via opzionale)**.

- Il regime OSS, **a seconda del soggetto che opta si suddivide in:**
  - regime OSS-UE**, al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE per le vendite intracomunitarie a distanza e i soggetti stabiliti nella UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE. Lo Stato di identificazione per l'accesso al regime speciale è quello in cui l'operatore è stabilito;
  - regime OSS-non UE**, al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE.

- A decorrere dal 1.07.2021** vi è la rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari a € 22).
- Contestualmente, per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore **non superiore a € 150**, l'assolvimento dell'Iva all'importazione è **semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop)**.
- Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all'Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l'imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (l'aliquota Iva da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).

L'opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un'apposita dichiarazione mensile.

L'Ufficio competente a svolgere le attività di controllo/verifica/funzionamento dei due nuovi regimi opzionali è, dal 1.07.2021, il Centro Operativo di Pescara (c.d. COP); conseguentemente, per le eventuali controversie relative agli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi opzionali in esame è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

- Il Centro Operativo di Pescara svolgerà, tra le altre, le seguenti attività:
  - lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
  - trattamento delle dichiarazioni Iva OSS e IOSS;
  - emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dai regimi opzionali;
  - liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato;
  - monitoraggio dei rimborsi.

[DATI PER REGISTRAZIONE ALL'OSS E IOSS \(ALLEGATI B E C PROV. AG. ENTRATE 25.06.2021\)](#)

[SCHEDA DI DATI PER DICHIARAZIONI OSS E IOSS \(PROVV. AG. ENTRATE 25.06.2021\)](#)

OSS  
ONE STOP  
SHOP

IOSS  
IMPORT  
ONE STOP  
SHOP

UFFICIO  
COMPETENTE  
PER  
I CONTROLLI



## Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze

*I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio).*

*Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze iniziali.*

### Esempio n. 1

#### Giroconto ratei

		• Prima soluzione				
		1.01.n+1				
P E E C 17 E B 8		Ratei passivi	a	Diversi	6.500,00	
			a	Interessi passivi su mutui		5.000,00
			a	Locazioni per la produzione		1.500,00
		<i>Destinazione ratei passivi.</i>				
		• Seconda soluzione				
		31.01.n+1				
P E E C 17	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	10.000,00	
		Ratei passivi				5.000,00
		Interessi passivi su mutui				5.000,00
		<i>Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.</i>				
		31.03.n+1				
P E E B 8	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	3.000,00	
		Ratei passivi				1.500,00
		Locazioni per la produzione				1.500,00
		<i>Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.</i>				

### Esempio n. 2

#### Giroconto risconti

		30.04.n+1				
E B 7 E B 8 E B 8	P D	Diversi	a	Risconti attivi	7.000,00	
		Spese di assicurazione				2.500,00
		Locazioni per la vendita				1.500,00
		<i>Destinazione risconti attivi.</i>				
				3.000,00		

### Esempio n. 3

#### Giroconto esistenze iniziali di magazzino

		30.04.n+1			
E B 11 E A 2		Diversi	a	Diversi	8.000,00
		Merci c/esistenze iniziali			
				14.000,00	
P C I 4 P C I 4			a	Merci	8.000,00
			a	Prodotti finiti	6.000,00
		<i>Giroconto esistenze iniziali di magazzino.</i>			



## Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere

Le scritture di riapertura comprendono l'apertura dei conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

### Esempio n. 1

#### Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

E B 6 P C II 5 bis	P D 7	<b>• Prima soluzione</b>			
			31.01.n+1		
		Diversi	a	Fornitore Bianchi	
		Merci c/acquisti			1.000,00
		IVA c/acquisti			220,00
		<i>Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.</i>			
			31.01.n+1		
P D 7	E B 6	Fornitori per fatture da ricevere	a	Merci c/acquisti	1.000,00
		<i>Giroconto fornitori per fatture da ricevere.</i>			
		<b>• Seconda soluzione</b>			
			31.01. n+1		
P D 7	P D 7	Diversi	a	Fornitore Bianchi	1.220,00
		Fornitori per fatture da ricevere			1.000,00
		IVA c/acquisti			220,00
		<i>Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.</i>			

### Esempio n. 2

#### Giroconto "clienti per fatture da emettere"

P C II 1	P C II 1 P D 12	<b>• Prestazione di servizi</b>			
			3.01.n+1		
		Cliente Verdi	a	Diversi	
			a	Clienti per fatture da emettere	1.000,00
			a	IVA c/vendite	220,00
		<i>Registrata fattura n. 6 Verdi Mario.</i>			
		<b>• Cessione di beni (IVA su vendite già rilevata nell'anno precedente)</b>			
			3.01. n+1		
P C II 1	P C II 1	Cliente Rossi	a	Clienti per fatture da emettere	2.440,00
		<i>Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi.</i>			



## Imposte anticipate e differite nel bilancio d'esercizio

Il rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'impresa, nella prospettiva di continuità aziendale, comporta che il trattamento delle imposte sul reddito sia equivalente a quello previsto per i costi sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito. Conseguentemente, le imposte dovranno essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime.

### Esempio n. 1

#### Rilevazione delle imposte differite per rateizzazione plusvalenza

<b>E 20</b>	<b>P B 2</b>	<b>Iscrizione imposte differite</b>			
		Rilevazione al 31.12 imposte differite su plusvalenza rateizzata fiscalmente in 5 esercizi, € 15.000,00.			
		31.12.n			
		a	Fondo imposte differite		
		Imposte differite non rilevanti fiscalmente <i>Rilevazione imposte differite su plusvalenza rateizzata (€ 15.000,00 : 5 x 4 x 24%)</i>			
		2.880,00			
<b>P B 2</b>	<b>E 20</b>	<b>Storno imposte differite</b>			
		Realizzo perdite su crediti per € 100.000,00 (nell'anno successivo).			
		31.12.n+1			
		a	Imposte differite non rilevanti fiscalmente		
		Fondo imposte differite <i>Storno del quinto della plusvalenza rateizzata (€ 15.000,00 x 1/5 x 24%).</i>			
		700,00			

### Esempio n. 2

#### Calcolo imposte anticipate per fondo svalutazione crediti tassato

<b>P C II 5-ter</b>	<b>E 20</b>	<b>Iscrizione imposte anticipate</b>			
		Accantonamento al 31.12 fondo svalutazione crediti tassato pari € 250.000,00 (€ 250.000,00 x 24%) = € 60.000,00 (solo Ires, poiché le perdite su crediti non sono deducibili ai fini Irap) per perdite presunte nell'anno successivo.			
		31.12.n			
		a	Imposte anticipate non rilevanti fiscalmente		
		Credito per imposte anticipate <i>Rilevazione imposte anticipate accantonamento fondo svalutazione crediti tassato per € 250.000,00 (x 24%).</i>			
		60.000,00			
<b>E 20</b>	<b>P C II 5-ter</b>	<b>Storno imposte anticipate</b>			
		Realizzo perdite su crediti per € 100.000,00 (nell'anno successivo).			
		31.03.n+1			
		a	Credito per imposte anticipate		
		Imposte anticipate non rilevanti fiscalmente <i>Rilevazione giroconto imposte anticipate su € 100.000,00 (x 24%).</i>			
		24.000,00			

### Esempio n. 3

#### Calcolo imposte anticipate per spese manutenzione eccedenti il 5%

<b>P C II 5-ter</b>	<b>E 20</b>	<b>Iscrizione imposte anticipate</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese di manutenzione eccedenti il 5% dei beni ammortizzabili al 31.12 pari a € 5.000,00.</li> <li>[(€ 5.000,00 x 24%) = € 1.200,00] (solo Ires, poiché le manutenzioni eccedenti il 5% non sono deducibili ai fini Irap).</li> <li>Importo di competenza di ognuno dei 5 periodi successivi x € 1.000,00 (1/5).</li> <li>Imposte anticipate da girocontare dall'anno successivo (€ 1.000,00 x 24%) = € 240,00 (per ogni anno).</li> </ul>			
		31.12.n			
		a	Imposte anticipate non rilevanti fiscalmente		
		Credito per imposte anticipate <i>Rilevazione imposte anticipate spese manutenzione eccedenti il 5% per € 5.000,00.</i>			
		1.200,00			
<b>E 20</b>	<b>P C II 5-ter</b>	<b>Storno imposte anticipate</b>			
		Realizzo giroconto imposte anticipate per importo spese manutenzione di competenza dell'esercizio successivo (€ 5.000,00 x 1/5 x 24%).			
		31.12.n+1			
		a	Credito per imposte anticipate		
		Imposte anticipate non rilevanti fiscalmente <i>Rilevazione giroconto imposte anticipate per importo spese manutenzione di competenza dell'esercizio successivo (€ 5.000,00 x 1/5 x 24%).</i>			
		240,00			



## NON SOLO IMPRESA

**Assegno temporaneo per figli minori a carico**

La L. 46/2021 contiene la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale; ciò al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Il Governo dovrà adottare, entro il 21.04.2022, uno o più decreti legislativi attuativi dell'assegno unico e universale, che costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili.

In attesa dei decreti attuativi della L. 46/2021, il Governo ha emanato il D.L. 79/2021, che riconosce un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF). L'Inps, con messaggio 2371/2021, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla nuova misura.

Da notare che il D.L. 79/2021 prevede una **maggiorazione degli importi dell'assegno per il nucleo familiare**. In particolare, a decorrere **dal 1.07.2021 e fino al 31.12.2021**, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare, è riconosciuta una maggiorazione di **€ 37,5** per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di **€ 55** per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

**DURATA**

Dal 1.07 al 31.12.2021.

**BENEFICIARI**

Nuclei familiari che **non** abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ANF.

In presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affidato preadottivo.

**MISURA**

Assegno temporaneo **su base mensile** riconosciuto dall'Inps nei limiti di spesa previsti.

**DETERMINAZIONE IMPORTO**

- L'assegno è determinato in base alla tabella allegata al D.L. 79/2021 che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
- In particolare, è prevista:
  - **una soglia minima di ISEE fino a € 7.000**, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a € 217,8 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  - **una soglia massima di ISEE pari a € 50.000**, oltre la quale la misura non spetta.
- Gli importi sono **maggiorati di € 50** per ciascun figlio minore **con disabilità**.

**REQUISITI**

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio

- Con riferimento ai **requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno**, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
  - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  - essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età;
  - essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Con riferimento alla **condizione economica**, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

**DOMANDA**

- La domanda **deve essere presentata entro il 31.12.2021**, di norma dal genitore richiedente, una sola volta per ciascun figlio, mediante i seguenti canali:
  - portale web dell'Inps;
  - Contact Center Integrato;
  - gli Istituti di patronato.
- Dal 1.07.2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata.

**DECORRENZA**

- **Per le domande presentate entro il 30.09.2021** saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
- **Successivamente al 30.09.2021** la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.



## Contributi previdenziali per soci di S.r.l.

L'Inps, con la circolare n. 84/2021, ha fornito una nuova interpretazione sulla corretta determinazione dell'imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Sulla base di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, che si è allineato alla posizione prevalente espressa dalla Cassazione, l'Istituto specifica che **devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.**

### Precedente interpretazione Inps

- Con la **circolare 12.06.2003, n. 102, al paragrafo 2**, l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alla base imponibile per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata, iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
- È stato, in particolare, precisato che **la base imponibile**, fermo restando il minimale contributivo, **è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.**

Detta base imponibile rileva non **oltre il limite del massimale contributivo.**

Nella medesima circolare, inoltre, è stato evidenziato che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della S.r.l., la stessa costituiva la base imponibile anche nei casi in cui il titolo all'iscrizione alle Gestioni derivasse dall'attività esercitata **in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone**, e ciò per effetto di quanto disposto dall'art. 3-bis D.L. 384/1992.

### Nuova Interpretazione Inps

Con la **circolare n. 84/2021** l'Inps ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro che, con la nota 16.07.2020 prot. n. 7476, ha condiviso l'orientamento recente della Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui **devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva** i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali **nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.**

Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

- Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Cassazione, in esito al quale con la **circolare n. 84/2021** l'Inps ha modificato le indicazioni fornite negli anni, e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile **avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.**
- **Pertanto, le nuove indicazioni hanno effetto sulla dichiarazione dei redditi relativa al 2020, modello Redditi 2021.**

**REDDITO  
IMPONIBILE  
AI FINI  
PREVIDENZIALI  
PER SOCI  
DI S.R.L.**



## **Nuovi servizi web Agenzia Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha attivato sul proprio sito Internet 3 nuovi servizi. Si tratta del servizio "Consegna documenti e istanze" e dei servizi per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva, nonché del servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

### **CONSEGNARE DOCUMENTI E CHIEDERE CERTIFICATI DA CASA**

- Il nuovo servizio Consegna documenti ed istanze è accessibile tramite l'area riservata del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e permette di inviare direttamente online alcune tipologie di documenti ed istanze agli uffici delle Entrate, senza recarsi fisicamente ai *front-office*. Si tratta di un ulteriore servizio che si aggiunge a quelli già disponibili via Web e che consente ai cittadini di inviare documenti e ricevere assistenza, senza dover necessariamente accedere a un ufficio territoriale dell'Agenzia.
- Inoltre, nella nuova area riservata è stata predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, 2 certificazioni che fino ad oggi erano rilasciate solo in ufficio, anche tramite servizi agili. Il servizio è molto semplice e consente la rapida generazione, il download e l'eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

### **SERVIZIO "SUCCESSIONE WEB"**

- Il nuovo servizio consente di inviare via web la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali degli immobili registrate in Catasto.
- Per accedere, basta inserire le proprie credenziali: un percorso guidato aiuta l'utente a riempire correttamente i campi, segnalando eventuali errori, mentre una nuova funzionalità permette di importare i dati in possesso dell'Agenzia. È, inoltre, offerto supporto alla compilazione tramite alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l'inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, per supportare il contribuente e aiutarlo a non commettere errori.

### **COME FUNZIONANO I NUOVI SERVIZI**

- I 3 nuovi servizi web non richiedono che sia installato e configurato in remoto alcun software ma semplicemente che l'utente acceda tramite credenziali Spid, oppure con la propria Cie o la propria Cns, o, se ne è in possesso, con le proprie credenziali Ficonline/Entratel.
- Nel caso del servizio Consegna documenti e istanze, ad esempio, l'utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (*e-mail* e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

### **RESTYLING DEL SITO DELL'AGENZIA**

- Dal 14.07.2021 l'area riservata del sito delle Entrate si è arricchita di nuovi servizi e nuove funzionalità ed è diventata più semplice da fruire tramite smartphone e tablet.
- I cittadini potranno personalizzarla, aggiungendo tra i preferiti i servizi più utilizzati, e avvalersi di un nuovo motore di ricerca per trovarli più rapidamente.
- Una volta effettuato l'accesso, l'area riservata mostra una sezione "In primo piano" con le ultime novità fiscali più importanti e uno spazio in cui è possibile consultare eventuali notifiche personali, come le ricevute relative alla trasmissione di atti, le dichiarazioni, i versamenti e così via, oltre alla possibilità di impostare in brevissimo tempo le informazioni fondamentali del profilo utente (*email* o Pec, telefono, ecc.).
- L'assistenza *online* resterà sempre attiva e a portata di mano, per aiutare l'utente a orientarsi tra i vari servizi *online*.



## Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.07.2021 e il 30.09.2021**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
<b>Aperture di credito in conto corrente</b>	Fino a € 5.000,00	10,38	16,9750
	Oltre € 5.000,00	7,85	13,8125
<b>Scoperti senza affidamento</b>	Fino a € 1.500,00	14,77	22,4625
	Oltre € 1.500,00	14,38	21,9750
<b>Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori</b>	Fino a € 50.000,00	6,85	12,5625
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	4,94	10,1750
	Oltre € 200.000,00	2,94	7,6750
<b>Credito personale</b>		9,46	15,8250
<b>Credito finalizzato</b>		9,11	15,3875
<b>Factoring</b>	Fino a € 50.000,00	3,84	8,8000
	Oltre € 50.000,00	2,28	6,8500
<b>Leasing immobiliare</b>	A tasso fisso	3,39	8,2375
	A tasso variabile	3,30	8,1250
<b>Leasing autoveicoli e aeronavali</b>	Fino a € 25.000,00	7,20	13,0000
	Oltre € 25.000,00	6,41	12,0125
<b>Leasing strumentale</b>	Fino € 25.000,00	8,13	14,1625
	Oltre € 25.000,00	4,92	10,1500
<b>Mutui con garanzia ipotecaria</b>	A tasso fisso	1,86	6,3250
	A tasso variabile	2,22	6,7750
<b>Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</b>	Fino € 15.000,00	10,96	17,7000
	Oltre € 15.000,00	7,34	13,1750
<b>Credito revolving</b>		15,86	23,8250
<b>Finanziamenti con utilizzo di carte di credito</b>		10,57	17,2125
<b>Altri finanziamenti</b>		10,29	16,8625

**Avvertenza**

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.



## AGEVOLAZIONI

**Imprenditoria giovanile in agricoltura**

Ismea ha aperto il nuovo bando a favore dei giovani imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni che subentrano nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi nel settore da almeno 2 anni. Le domande sono presentabili fino a esaurimento fondi e saranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo. L'agevolazione finanzia i progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo. L'investimento complessivo del progetto non può superare il massimale di € 1.500.000, Iva esclusa.

## BENEFICIARI

- Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, con i seguenti requisiti:
  - **Subentro.** Imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno 2 anni, economicamente e finanziariamente in equilibrio; la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani, ove non presente al momento della presentazione della domanda, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni;
  - **Ampliamento.** Imprese agricole attive da almeno 2 anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.
- Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

PROGETTI  
E SPESE  
AMMISSIBILI

- Gli investimenti devono essere realizzati sui terreni indicati nel progetto e perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
  - miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
  - miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione Europea;
  - realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
- Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti tipologie di spesa:
  - a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
  - b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  - c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
  - d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  - e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
  - f) servizi di progettazione;
  - g) beni pluriennali;
  - h) acquisto terreni.

## CONTRIBUTI

- Il bando prevede la concessione di un'agevolazione come segue:
  - **mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60% delle spese ammissibili, della durata minima di 5 anni e massima di 15 anni;**
  - **contributo a fondo perduto, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per un importo non superiore al 35% delle spese ammissibili.**
- Gli **investimenti** possono raggiungere il **massimo di € 1.500.000**; l'impresa beneficiaria deve apportare proprie risorse finanziarie, pari almeno al 25% delle spese di investimento ammissibili, ovvero al 5% per gli investimenti per i quali è concesso anche un contributo a fondo perduto, e comunque fino a concorrenza degli importi necessari alla copertura del fabbisogno finanziario generato dal piano di investimenti, aumentato dell'Iva connessa agli acquisti oggetto dell'investimento.

## SCADENZA

- Gli interventi sono attuati con una **procedura valutativa a sportello.**

27 luglio 2021

31

## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di agosto 2021\***

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 1 agosto	Contenzioso	<b>Sospensione feriale dei termini</b> - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014). <b>Sospensione termini</b> - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.
	Accertamento	Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Martedì 3 agosto	Società non operative	<b>Istanza</b> - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative o in perdita sistematica.
Domenica 15 agosto	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Lunedì 16 agosto	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2021.
	<b>Sospensione versamenti per Covid</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2021, mediante il modello F24.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Ripresa</b> - Versamento della 8ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	

27 luglio 2021

**Principali adempimenti mese di agosto 2021\* (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 16 agosto (segue)	Inps	<p><b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2021.</p> <p><b>Cig studi professionali</b> - Termine di versamento della contribuzione al fondo di solidarietà bilaterale relativa al mese di maggio 2021 (Mess. Inps 2265/2021). Entro oggi deve essere effettuato anche il versamento del contributo dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021 (Circ. Inps 77/2021).</p>
	Inail	<p><b>Autoliquidazione</b> - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021, devono effettuare il versamento della relativa rata.</p>
Venerdì 20 agosto	Imposte dirette	<p><b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, senza la maggiorazione.</p> <p><b>Proroghe</b> - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuti entro il 30.06.2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva possono effettuare i predetti versamenti entro il 20.08.2021, con la maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati (DPCM 28.06.2021).</p> <p><b>I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.</b></p>
	Inps	<p><b>Mod. Redditi 2021</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.</p> <p><b>I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.</b></p> <p><b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.</p> <p><b>I termini di versamento sono ulteriormente prorogati al 15.09.2021 dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis.</b></p>
	Enasarco Conai	<p><b>Artigiani e commercianti</b> - Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con scadenza il 17.05.2021 può essere effettuato entro il 20.08.2021, senza alcuna maggiorazione (art. 47 D.L. 73/2021).</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2021.</p> <p><b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
Mercoledì 25 agosto	Iva	<p><b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.</p>
Lunedì 30 agosto	Imposte dirette	<p><b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta possono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione (tesi restrittiva).</p> <p><b>Da considerare l'applicabilità della proroga al 15.09.2021 per i soggetti ISA.</b></p>
	Imposta di registro	<p><b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Regime impatriati	<p><b>Versamento</b> - Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3.03.2021 ha stabilito che l'opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell'importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente.</p> <p>I soggetti per cui l'ultimo anno di fruizione del regime per i lavoratori impatriati è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30.08.2021.</p>

27 luglio 2021

**Principali adempimenti mese di agosto 2021\* (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 31 agosto</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare i relativi versamenti.
	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	<b>Contenzioso</b>	<b>Sospensione feriale dei termini</b> - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 4ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	<b>Attività di riscossione</b>	<b>Sospensione</b> - Il D.L. 99/2021 (Decreto Lavoro) ha fissato al 31.08.2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione relativa a tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. Sono sospesi fino al 31.08.2021 anche gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi su salari, stipendi, pensioni (salvo proroghe).
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Fasi</b>	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2021.

\* Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).

Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

- Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
  - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;
  - che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.

Nota	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>

27 luglio 2021

**Principali adempimenti mese di settembre 2021**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 1 settembre</b>	<b>Contenzioso</b>	<b>Sospensione feriale dei termini</b> - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2021 (D.L. 132/2014).
<b>Giovedì 2 settembre</b>	<b>Contributi a fondo perduto per attività stagionali</b>	<b>Domanda</b> - Fino al 2.09.2021 è possibile presentare via web (o inviare file) l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, cc. da 5 a 15, D.L. 73/2021) a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al "contributo Sostegni bis automatico" (Prov. Ag. Entrate 2.07.2021).
<b>Sabato 4 settembre</b>	<b>Accertamento</b>	<b>Sospensione termini</b> - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
<b>Lunedì 6 settembre</b>	<b>Contributi a fondo perduto affitti</b>	<b>Domanda</b> - Termine di presentazione dell'istanza telematica per il contributo a fondo perduto a favore dei locatori degli immobili a uso abitativo che hanno ridotto il canone del contratto di locazione per tutto o parte dell'anno 2021 (Prov. Ag. Entrate 108139/2021).
<b>Venerdì 10 settembre</b>	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
	<b>Contributo Covid</b>	<b>Dichiarazione dei redditi</b> - Per fruire del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni-bis deve essere presentata istanza all'Agenzia Entrate, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10.09.2021.
<b>Mercoledì 15 settembre</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08.
		<b>Proroghe dei versamenti delle imposte</b> - Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: - risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva; - che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.
	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	



**Principali adempimenti mese di settembre 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 settembre	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2021.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2021.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Ripresa</b> - Versamento della 9ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.		
<b>Agricoltura</b> - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2021.		
Ragionieri Commercialisti	<b>Agricoltura</b> - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2021, mediante il Mod. F24.	
	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).	
Consulenti del lavoro	<b>ENPACL</b> - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2021. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2020.	
Lunedì 20 settembre	Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Entro il 20.09 l'Agenzia delle Entrate comunica i dati relativi al 2° trimestre.
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Sabato 25 settembre	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Giovedì 30 settembre	Imposte dirette	<b>Mod. Redditi 2021</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		<b>Mod. 730</b> - Termine di presentazione del modello 730 precompilato.
		<b>Mod. 730</b> - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
		<b>Irap</b> - Termine per il versamento, senza sanzioni né interessi, dell'Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'art. 24, c. 3 D.L. 34/2020 che hanno esonerato dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto per il 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (art. 1 D.L. 41/2021).

**Principali adempimenti mese di settembre 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 30 settembre (segue)</b>	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Rimborso Iva estera</b> - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	<b>Gruppo Iva</b>	<b>Fattura elettronica</b> - È stato prorogato al 30.09.2021 il periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche. Inoltre, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali è prevista la possibilità di aderire, entro lo stesso termine, al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche (Comunicato Ag. Entrate 30.06.2021).
	<b>Sospensione attività riscossione</b>	<b>Costituzione</b> - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2022 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018).
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Ripresa versamenti</b> - I pagamenti dovuti, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, riferiti al periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (31.08.2021) e, dunque, entro il 30.09.2021.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2021.
	<b>Inps</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 5ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
<b>Dottori Commercialisti</b>	<b>Contributi volontari</b> - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2021 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	
<b>5 per mille</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
		<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2021.
		<b>Regolarizzazione</b> - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

**Nota<sup>1</sup>**

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].